



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione ANNO 1999
Prima, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.650/1999 proposto dalla **** ***** S.r.l.
con sede in Catania, in persona dell'Amm.re unico Geom.
***** *****
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Cicero, elettivamente domiciliata in Palermo, via Giusti n. 21,
presso lo studio dell'avv. Anna Galioto,

contro

il Consorzio A.S.I. di ****, in persona del suo legale
rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio,

e nei confronti

dell'Impresa individuale ***** *****
, corrente in
Modica, anche quale capogruppo della R.T.I. tra la medesima e
l'impresa ***** *****
, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Ignazio Montalbano e Bartolo Iacono,

per l'annullamento

della deliberazione n. 13, verbale n. 01, del 25.1.1999,
esecutiva ex art. 15 L. reg. sic. 1/1984, con la quale il Comitato
Direttivo del Consorzio ASI di **** ha approvato il verbale di
pubblico incanto n. 10028 Rep. 4182 Racc. a ministero del
notaio Antoniani dell'11.12.1998, registrato a Gela il
22.12.1998, per i lavori di "Completamento dell'istituto
scolastico e la realizzazione del centro di formazione, museo e
laboratorio di ricerca", limitatamente alla ritenuta ammissione in
gara della R.T.I. controinteressata e conseguente aggiudicazione
alla medesima, nonché di ogni altro atto ai sopra detto
eventualmente presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

1760/pp
N. Reg.Sent.

N. 650 Reg.Gen

ANNO 1999

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Impresa intimata

;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Cons. Calogero Ferlisi;

Uditi, alla pubblica udienza del 13 luglio 1999, l'avv. G. Cicero per il ricorrente e l'avv. I. Montalbano per l'impresa resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

1. Col ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la

S.r.l., in persona dell'Amm.re unico Geom.

, espone:

A) La controinteressata è stata ammessa in gara in violazione del punto 3 lettera "d" del bando di gara, il quale richiedeva per la partecipazione l'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori per la categoria "G" per l'importo di lire 3.000.000.000.

B) Per come si evince, infatti, dalla documentazione di gara, ed in particolare dall'atto costitutivo di associazione temporanea dell'1.12.1998, la controinteressata Riunione d'Imprese raggiunge nel complesso un'iscrizione insufficiente per la gara in oggetto. E precisamente di lire 2.250.000.000, che si hanno dalla sommatoria dell'iscrizione, nella categoria voluta, dell'impresa

(750.000.000), con quella dell'impresa


(1.500.000.000).

C) In fattispecie perfettamente identiche la giurisprudenza

amministrativa ha statuito che tutte le imprese partecipanti alla gara d'appalto debbano possedere lo specifico requisito d'importo d'iscrizione all'A.N.C. indicato nel bando, "indipendentemente dalla forma di partecipazione; sia quindi come impresa singola che come imprese riunite in associazione temporanea".

D) Il bando costituisce la *lex specialis* dell'intero procedimento concorsuale, e le relative prescrizioni devono essere osservate sia dall'Amministrazione che dai concorrenti". Pertanto la normativa di favore prevista per le imprese riunite in associazione temporanea (che ha consentito l'integrazione delle risorse tecniche e finanziarie degli imprenditori in vista dell'esecuzione congiunta di un'opera di particolare impegno e complessità) "non può certamente espandersi fino al punto di attribuire loro ulteriori agevolazioni rispetto alle imprese individuali"; e la disposizione secondo cui "in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare" va letta in stretta correlazione con la prescrizione del bando che fissa gli importi di iscrizione all'A.N.C. richiesti.

E) Peraltro, la necessità che i raggruppamenti di imprese siano in possesso delle stesse condizioni richieste al concorrente singolo appare evidente dalla disposizione di cui all'art. 8 D.P.C.M. 55/91 secondo cui per le associazioni d'impresa i requisiti finanziari e tecnici previsti per l'impresa singola devono



essere posseduti nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dalla capogruppo e nella restante percentuale cumulativamente dalla o dalle imprese mandanti.

F) La ricorrente società' " **** ***** " ha proposto un ribasso del 6,2310% (a fronte di quello della controinteressata formulato in termini del 6,2360%) e pertanto - in dipendenza del sistema di aggiudicazione disciplinante la gara - dall'esclusione della R.T.I. ***** , trarrebbe concreto e giuridico vantaggio risultando aggiudicataria.

2. L'Amministrazione ritualmente intimata non si è costituita in giudizio.

3. Si è costituita invece l'impresa ***** , che con rituale memoria difensiva contesta l'ammissibilità (per difetto di interesse) e la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione con ogni conseguente statuizione sulle spese. In particolare si fa osservare:

A) il Bando, al punto 10 - requisiti di partecipazione per le riunioni di concorrenti - espressamente dispone che ai fini della determinazione dei requisiti per la partecipazione alla gara delle riunioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 del decreto legislativo 19.12.1991, n. 406.

B) Il citato comma 2 dell'art. 23 D.L.vo 406/91, prevede che nel caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria prevalente - come nel caso di specie - ciascuna impresa riunita deve essere iscritta per

classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto, mentre l'impresa singola deve essere iscritta nella categoria prevalente per classifica corrispondente all'importo dei lavori.

C) Al comma 4 viene disposto che in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere pari all'importo dei lavori da appaltare ed al comma 5 è previsto che il disposto dell'art. 5, comma 1, seconda parte, della L. 10.2.1962 n. 57, come modificato dall'art. 2 della L. 29.3.1965 n. 203 (maggiorazione di un quinto), si applica anche nel caso di imprese riunite, nei riguardi di ciascuna impresa.

D) Nel caso di specie ciascuna delle imprese riunite è iscritta per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto (importo a base d'asta di L.2.462.940.000):

- (Iscrizione per la Cat. ~~6~~/1 per un importo di L. 1.500.000.000, l'impresa mandataria ***** ;

- iscrizione per la stessa categoria per un importo di L.750.000.000., l'impresa mandante ***** ;

- la somma degli importi per le quali le due imprese, con la maggiorazione di un quinto supera l'importo dei lavori da appaltare ($1.500.000.000 + 300.000.000 = 1.800.000.000$, per l'impresa mandataria; $750.000.000 + 150.000.000 = 900.000.000$, per l'impresa mandante; e così complessivamente $1.800.000.000 + 900.000.000 = 2.700.000.000$, che rappresenta

la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte superiore all'importo dei lavori da appaltare).

E) In sostanza, per le imprese riunite non può farsi riferimento, ai fini dell'ammissione, all'importo di iscrizione previsto dal Bando (che è determinato dalla corrispondenza tra classifica di iscrizione e importo dei lavori da appaltare), ma al possesso, in capo a ciascuna impresa dei requisiti richiesti dal citato comma 2 dell'art. 23 D.L.vo 406/91 - in relazione all'importo dei lavori oggetto dell'appalto, con il limite, imposto, che in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare: vale a dire che non è richiesto, ai fini dell'ammissione, che la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono iscritte deve essere pari alla classifica di iscrizione richiesta dal Bando.

F) Non si tratta, quindi, di agevolazioni in favore delle imprese riunite, come sembra sostenere il ricorrente, ma di una espressa scelta del legislatore nel disciplinare i requisiti per l'ammissione per le imprese riunite.

G) E' assolutamente improprio il richiamo contenuto nel ricorso alle disposizioni sul possesso dei requisiti tecnici e finanziari (art. 8 DPCM 55/91), in quanto non pertinente, nemmeno per relationem, alla questione denunciata dalla ricorrente, che, peraltro, non lamenta alcun vizio sotto questo aspetto, atteso che il RTI aggiudicatario è in possesso di tali requisiti.

H) Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse in quanto il ricorrente non può affermare “che l'esclusione dell'aggiudicataria avrebbe determinato l'aggiudicazione in suo favore della gara, sul solo presupposto che il ribasso offerto è quasi identico a quello della aggiudicataria. Il complesso sistema delle medie fa sì che, già a non tener conto di una sola offerta, la media risulta diversa. Ciò a maggior ragione quando la differenza dei vari ribassi è nell'ordine di decimi o addirittura, come nel caso di specie di centesimi”.

4. Con ordinanza collegiale n. 480 del 10.3.99 è stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

leggasi:
"respinta"
(Il termine "accolta"
è errore materiale
dell'estensore)

5. Alla pubblica udienza del 13 luglio 1999, presenti i Difensori delle parti - che si sono riportati agli scritti, insistendo nelle relative conclusioni - la causa è stata posta in decisione. Nel corso della stessa udienza il difensore del ricorrente ha prodotto copia dell'ordinanza n. 304/99 con cui il C.G.A. ha annullato l'ordinanza cautelare suddetta.

DIRITTO

1. Va respinta, in primo luogo, per estrema genericità, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sollevata apoditticamente dalla resistente impresa ***** .

La ricorrente, invero, ha fornito un chiaro principio di prova in ordine al proprio interesse depositando specifici conteggi che trovano riscontro nel verbale di gara, sicché era onere della controparte contestare analiticamente tali conteggi (“in

excipiendo reus fit actor”), salvo, ovviamente, il diritto dell’Amm.ne di tenere conto, in proseguo, di propri, autonomi, conteggi.

2. Nel merito, tuttavia, il ricorso si appalesa infondato.

Sostiene la ricorrente che la controinteressata Riunione d’Imprese raggiunge nel complesso un’iscrizione di £. 2.250.000.000 (precisamente: £. 750.000.000 dell’impresa ***** , più £. 1.500.000.000 dell’impresa *****

*****) insufficiente per la gara in oggetto con importo a base d’asta di L.2.462.940.000.

Tale prospettazione non appare condivisibile.

Ai fini della partecipazione, al punto 3 lettera "d" del bando di gara si richiedeva l’iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori per la sola categoria prevalente “G/1” e per l’importo di lire 3.000.000.000. Lo stesso Bando, tuttavia, al punto 10 - requisiti di partecipazione per le riunioni di concorrenti - espressamente disponeva che, “ai fini della determinazione dei requisiti per la partecipazione alla gara delle riunioni di concorrenti, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 del decreto legislativo 19.12.1991, n. 406”.

Orbene, come è noto, il comma 2 dell’art. 23 D.L.vo 406/91, prevede che, nel caso sia richiesta per l’appalto l’iscrizione all’albo nazionale costruttori alla sola categoria prevalente - come nel caso di specie -, ciascuna impresa riunita deve essere iscritta per classifica corrispondente ad “un quinto dell’importo


dei lavori” oggetto dell'appalto, mentre l'impresa singola deve essere iscritta nella categoria prevalente per “classifica corrispondente” all'importo dei lavori. I successivi commi 4 e 5 del medesimo art. 23, prescrivono:

- che la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono iscritte deve essere “pari all'importo dei lavori” da appaltare;

- che il disposto dell'art. 5, comma 1, seconda parte, della L. 10.2.1962 n. 57, come modificato dall'art. 2 della L. 29.3.1965 n. 203 (che ammette la maggiorazione di un quinto della classifica di iscrizione), si applica anche nel caso di imprese riunite, “nei riguardi di ciascuna impresa”.

Ne segue, con ogni evidenza, che la somma degli importi di iscrizione delle due imprese, della Riunione d'impresa^{*****} maggiorato di un quinto (ossia $1.800.000.000 + 900.000.000 = 2.700.000.000$), supera abbondantemente l'importo dei lavori da appaltare, sicché la suddetta RTI non poteva essere esclusa, essendo, peraltro, ciascuna delle imprese riunite iscritta, per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto (importo a base d'asta di L.2.462.940.000):

3. Né è conducente la pur suggestiva osservazione del ricorrente secondo cui si verrebbe a dettare, in tal modo, una diversa disciplina per le imprese singole (tenute all'iscrizione per la “classifica” corrispondente) e le imprese riunite (tenute all'iscrizione complessiva non inferiore all'importo dei lavori).



La prospettazione, suppur suggestiva, non tiene conto del quadro normativo di riferimento e delle implicazioni logico-giuridiche che è necessario trarne.

Va rilevato, invero, che la classifica (o importo) di iscrizione è un dato oggettivo e specifico corrispondente ad un dato importo della scala predeterminata dell'A.N.C.. Scala di cui all'art. 5 della L. 10 febbraio 1962, n. 57 e che si sostanzia in 10 precise classifiche: 1°) "fino a L. 75 milioni; 2°) fino a L. 150 milioni; 3°) fino a L. 300 milioni; 4°) fino a L. 750 milioni; 5°) fino a L. 1.500 milioni; 6°) fino a L. 3.000 milioni; 7°) fino a L. 6.000 milioni; 8°) fino a L. 9.000 milioni; 9°) fino a L. 15.000 milioni; 10°) oltre L. 15.000 milioni".

Viceversa, la sommatoria delle classifiche delle imprese che decidano di riunirsi, come pure l'importo dei singoli lavori, è un evento numericamente indeterminato ed indeterminabile, di guisa che, mentre per le imprese singole esiste la possibilità di ancorare la chiesta iscrizione ad una (ben precisa) classifica tra le dieci contemplate nell'ANC, entro la quale dev'essere ricompreso l'importo dei lavori (il che significa che la classifica ben può essere - e di solito è - di importo superiore a quello dei lavori), nel caso di imprese riunite tale eventualità è del tutto improbabile e comunque non può essere assolutamente predeterminata. Da qui la necessità, avvertita dal legislatore con l'art. 23 del D.L.vo 406 cit., di legare il requisito dell'iscrizione

della riunione di imprese alla mera corrispondenza, caso per caso, tra sommatoria delle classifiche e importo dei lavori (ossia ad entrambi i due elementi variabili ed indeterminabili di cui si è detto), fermo il possesso della soglia minima di iscrizione imposta per ogni singola impresa riunita.

In altri termini, poiché la somma delle classifiche delle imprese riunite non è detto coincidano (ed anzi ciò è assai improbabile) con il limite proprio delle dieci classifiche di cui all'art. 5 della L. 10 febbraio 1962, n. 57, appare del tutto logico (e non si incorre in alcuna disparità di trattamento tra imprese singole ed imprese riunite) nel prescrivere, come nella specie, che le imprese singole siano iscritte nella sesta classifica di cui all'art. 5 cit. - "fino a 3.000 milioni" - e che le imprese riunite siano cumulativamente iscritte, ai sensi del richiamato art. 23, per un importo che aumentato di un quinto sia almeno pari a quello dei lavori, nella specie a £. 2.462.940.000).

In conclusione, il ricorso dev'essere respinto siccome privo di giuridico fondamento.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, rigetta il ricorso in epigrafe.-----

Spese compensate.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità

amministrativa.-----

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13
luglio 1999, con l'intervento dei sigg. magistrati:-----

- Giorgio Giallombardo, Presidente,
- Calogero Ferlisi, Consigliere-estensore,
- Cosimo Di Paola, Consigliere.

Di Paola
Calogero Ferlisi est.
Laura Malerba seg.

Depositata in Segreteria il 16 SET. 1999

IL SEGRETARIO

Laura Malerba

A.L.

URGENTE
OGGI 5/25/99
03.05.99

ORIGINARIO PER
Le Notizie

URGENTE N. 304/99 Reg. Ord.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione N. 428 Reg. Ric.

Siciliana in sede giurisdizionale, adunato in Camera di Consiglio con ANNO 1999

l'intervento dei Signori:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| Stenio Riccio | Presidente |
| Cons. Raffaele Carboni | Componente |
| Cons. Paolo Turco | Componente |
| Cons. Antonino Di Blasi | Componente, Est. |
| Cons. Vittorio Mammana | Componente |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del

visto l'art. 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971 n. 1034,
concernente l'istituzione dei T.A.R.;

visto l'appello proposto da

" **** ***** "s.r.l.,



in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
difesa dall'avv. Giuseppe Cicero con domicilio eletto in Palermo via
Giusti 21 presso lo studio dell'avv. Anna Galioto;

contro

il CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI

****, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato
e difeso dall'Avv. Giuseppe Morreale, elettivamente
domiciliato in Palermo, via della Libertà, 171
presso lo studio dell'Avv. Francesco Distrette;

URGENTE



he

e nei confronti

dell'Impresa individuale ***** , anche quale
capogruppo mandataria del RTI tra la medesima e l'Impresa
Individuale ***** , in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, unitamente
e distintamente dall'Av. Genorio Montalbano e
dall'Av. Luigi Rocciare ed elettivamente domiciliato
nello studio del primo in Palermo, Via
Cotroneo n. 25;

per l'annullamento

dell'ordinanza del T.A.R. per la Sicilia Sede di Palermo (Sez. I) n.
480/99 del 10 marzo 1999, riguardante: Appalto - Lavori
completamento istituto scolastico, che rigetta l'istanza di sospensione
proposta in primo grado;

visto l'atto di appello e la documentazione allegata;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio
A S I di ***** e dell'Impresa

anche nella
qualità;


udito il relatore Consigliere Antonino Di Blasi e uditi altresì per
la parte appellante L'Av. G. Ciarro anche L'Av.
F. Cristofalo, per delega dell'Av. G. Marrolo,
per il Consorzio A S I di ***** e l'Av.
Genorio Montalbano per l'Impresa *****
Dottorino;



Ritenuto che ~~sussistano i presupposti~~ ~~per l'accoglimento della domanda~~
~~di sospensione proposta in giudizio;~~
Considerato, quindi, che l'impugnato
ordinanza del TAR non può essere
annullata e va annullata;

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale **ACCOLLIE**
l'appello in epigrafe.



La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.

Palermo, 23 aprile 1999

Walter Riccio

PRESIDENTE

[Signature]

ESTENSORE

[Signature]

SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il **24 APR. 1999**

(Art. 55 Legge 27.4.1982 n. 186)

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

(dott. Temistocle Ferrigni)

[Handwritten signature]

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sezione Giurisdizionale

Per copia conforme all'originale che si rilascia *ella*

**** *****

del

a norma dell'art. 87 del regolamento di procedura
17 agosto 1907 n. 642.

28 APR. 1999

Palermo,

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE
(dott. Temistocle Ferrigni)

[Handwritten signature]

